

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1122-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. XII - Aprile 2013

4

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnala all'attenzione del lettore

- TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2013 n. 841, sulla legittimità dell'annullamento del titolo edilizio rilasciato a seguito di erronea rappresentazione della realtà, causata dal comportamento del richiedente** 1102
- TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 aprile 2013 n. 350, sui presupposti dell'accertamento di compatibilità paesaggistica** 1113
- TAR Trentino Alto-Adige, Bolzano, Sez. I, 24 aprile 2013 n. 150, sulla legittima sanzione disciplinare inflitta a personale appartenente alla Guardia di Finanza, che abbia lasciato incustodita la propria tessera di riconoscimento** 1124
- Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 2 aprile 2013 n. 3249, sui presupposti per l'accoglimento della richiesta degli incentivi per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e sulle conseguenze in caso di mancata ultimazione delle opere alla data prevista dal legislatore** 1210
- TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 10 aprile 2013 n. 802/o., che sottopone alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale circa il possibile contrasto tra l'art.167 comma 4 lett. a), d.lg. n. 42 del 2004 e l'art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** 1360
- In questo fascicolo Osservatori di giurisprudenza: Osservatorio sulla Giustizia amministrativa, osservatorio sull'applicazione del codice dei contratti pubblici e osservatorio sulle principali novità in materia di enti locali.**



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



GIUFFRÈ EDITORE

È legittima la decisione assunta dalla Commissione esaminatrice di consentire ad un partecipante di integrare la propria domanda di partecipazione tenuto conto dell'incolpevole affidamento ingenerato nei partecipanti a seguito della mancanza di chiarezza del contenuto del bando: non può, infatti, ritenersi inescusabile l'errore nella predisposizione di un documento di gara quando questo sia determinato da indicazioni ambigue ed equivoche contenute nelle disposizioni che regolano la procedura selettiva e ciò a prescindere dalla sede in cui le indicazioni stesse siano inserite; in altri termini, quando l'errore commesso è ingenerato dalla stessa equivoca formulazione del bando, deve farsi applicazione del rimedio della regolarizzazione in omaggio del principio del favor participationis (2).

(1) Cfr., Cons. St., sez. VI, 10 novembre 2004 n. 7278, in questa *Rivista C.d.S.* 2004 n. 4337.

(2) Cfr., *ex multis*, TAR Campania, Salerno, sez. I, 19 giugno 2009 n. 3300, in questa *Rivista TAR* 2009, 6, 1869 (s.m.).

613 - Sez. I — 23 aprile 2013 — Pres. Amoroso — Est. Rovis — Soc. T. (avv. Petrone, Volanti), Azienda ULSS n. 2 Feltre (avv. Gaz), Soc. O. (avv. Guarino, Trovato, Fabbris).

[3724/2664] Giustizia amministrativa - Termine per il ricorso giurisdizionale - Impugnazione degli atti delle gare d'appalto - Art. 79, d.lg. n. 163 del 2006 - Piena conoscenza dell'atto - Forme diverse da quelle di cui all'art. 79 medesimo - Possibilità - Sussistenza. (D.lg. 12 aprile 2006 n. 163, art. 79).

[3724/2664] Giustizia amministrativa - Termine per il ricorso giurisdizionale - Impugnazione degli atti delle gare d'appalto - Art. 120 comma 5, c.p.a. - Comunicazione degli atti di gara - Comunicazione che non avviene con le forme dell'art. 79, d.lg. n. 163 del 2006 - Decorrenza dalla piena conoscenza altrimenti acquisita. (D.lg. 2 luglio 2010 n. 104, art. 120 comma 5; d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, art. 79).

In tema di impugnazione degli atti delle gare d'appalto, l'art. 79, d.lg. n. 163 del 2006, Codice dei contratti pubblici, da un lato non prevede le forme di comunicazione come « esclusive » e « tassative », e dall'altro lato non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione dalla data di notificazione, comunicazione o comunque piena conoscenza dell'atto: sicché l'art. 79 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell'atto, al fine del decorso del termine di impugnazione, sia acquisita con altre forme, ovviamente con onere della prova a carico di chi eccepisce la avvenuta piena conoscenza con forme diverse da quelle di cui all'art. 79 medesimo. In tema di impugnazione degli atti delle gare d'appalto l'art. 120 comma 5 c.p.a. non ha inteso fissare forme tassative di comunicazione degli atti di gara al fine della decorrenza del termine di impugnazione, ma ha inteso ribadire la regola generale secondo cui il termine di impugnazione decorre o dalla comunicazione nelle forme di legge, o comunque dalla piena conoscenza dell'atto: ciò implica che se la comunicazione non avviene con le forme dell'art. 79, d.lg. n. 163 del 2006, il termine decorre comunque dalla piena conoscenza altrimenti acquisita (1).

(1) Cfr. Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2011 n. 6531, in questa *Rivista C.d.S.* 2011, 12, 3767 (s.m.).